

COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

Variante parziale PRG per la definizione di una nuova area di espansione a destinazione produttiva artigianale/industriale nella frazione di Canavaccio loc. Santo Stefano di Gaifa

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Rapporto Ambientale

- Direttiva 2001/42/CE
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.
- Regione Marche L.R. 12 giugno 2007, n° 6 e s.m.i.
- Regione Marche D.G.R. 23 dicembre 2019, n° 1647 (Linee Guida VAS)
- Regione Marche D.D. Settore Valutazioni n° 13/2020 (Indirizzi VAS 01)
- Regione Marche D.D. Settore Valutazioni n° 198/2021 (Indirizzi VAS 02)
- Regione Marche D.A.L. 13 dicembre 2021, n° 25 (SRSvS 2021)
- Regione Marche D.D. Settore Valutazioni n° 115/2023 (SRSvS 2021 indicatori VAS)

RA07 T02 Paesaggio agrario

Indice

| | |
|--|---|
| 1. Relazione tra paesaggio e Variante..... | 1 |
| 2. La definizione di paesaggio agrario (o rurale)..... | 1 |
| 2.1. La Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000)..... | 1 |
| 2.2. La definizione di paesaggio del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004)..... | 2 |
| 2.3. Definizione di paesaggio agrario storico..... | 2 |
| 3. Descrizione del paesaggio dell'area proposta in variante..... | 2 |
| 4. Conclusioni..... | 3 |

Progetto: **Studio M&C stp a r.l.**
Dott. Ing. Marconi Antonio
Dott. Ing. Marconi Antonio Geom. Clementi Mauro
T. 0722 – 041212
M. 348 2259555 Dott. Ing. Marconi Antonio
M. 348 3426101 Geom. Clementi Mauro
tecnico@studiomarconiclementi.eu
Via Mazzini 32 – 61033 Fermignano (PU)

Consulente redazione Rapporto Ambientale:
Dini Emanuele
Via Santa Maria del Piano 25, Urbania (PU)

Consulente per Compatibilità Geomorfologica ed Idraulica:
Dott. Geol. Feduzi Davide
Via A. Labriola 3, Fermignano (PU)

novembre 2023

Revisioni

| data | oggetto |
|------------|-----------|
| 18/11/2023 | redazione |
| | |
| | |

1. Relazione tra paesaggio e Variante

L'area proposta in variante si trova nella media valle del Fiume Metauro, nel territorio amministrativo del Comune di Urbino (PU) nella frazione di Canavaccio, località "Santo Stefano di Gaifa", a confine con il comune di Fossombrone (PU), adiacente allo svincolo della Strada di Grande Comunicazione SGC E78 (Superstrada Fano-Grosseto).

Risulta essere delimitata dai seguenti confini fisici (procedendo da Nord in senso orario): Linea Ferrovia Fano-Urbino (con relativo corridoio per il tracciato in progetto della Ciclovía del Metauro) a Nord, un terreno di proprietà adiacente con il fosso denominato "Torrente Bruto" ad Est, il viale alberato di Via Nazionale (ex SS 73) a Sud, la rampa dello svincolo della SGC E78 di Canavaccio ad Ovest.

Allo stato attuale, l'area è un campo coltivato a seminativo in rotazione (al momento erba medica) senza la presenza di vegetazione arborea ed arbustiva, tranne alcune limitate formazioni lineari di alberi ed arbusti lungo il lato Nord (siepe arborata discontinua cresciuta a lato della Linea Ferroviaria Fano -Urbino) ed il lato Sud (il viale alberato di Via Nazionale con esemplari di platano ed ippocastano).

La Variante al Piano Regolatore Generale prevede la rilocalizzazione del carico insediativo da aree produttive inattuate nel territorio comunale ad una area della frazione di Canavaccio, località Santo Stefano di Gaifa, in prossimità di altrettante zone industriali, dotate di adeguati sistemi logistici della filiera industriale e di idonei collegamenti con le principali infrastrutture viarie provinciali e regionali) senza incremento della superficie territoriale impegnata attraverso le seguenti operazioni urbanistiche:

- A1 la declassificazione di aree produttive inattuate nel territorio comunale da Zona per Attività Produttive D a Zona Agricola E;
- B1 la classificazione di un'area agricola nella frazione di Canavaccio, località Santo Stefano di Gaifa, da Zona Agricola E a Zona Produttiva D (Zona D6);
- C1 la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e di sistemazioni paesaggistiche della zona produttiva rilocalizzata come opere di minimizzazione e di protezione aventi lo scopo di ricostruire una serie di porzioni di bosco ad elevata biodiversità, completi della stratificazione orizzontale e verticale caratteristica dei boschi naturali, alternati con delle radure interne a prato in modo di diversificare gli habitat per le varie specie vegetali ed animali (patchwork ecologico con funzione di ecosistema filtro da definire all'interno delle singole zone urbanistiche).

La superficie territoriale delle aree produttive inattuate nel territorio comunale da declassare sarà pari o superiore a quella della zona produttiva rilocalizzata così come riportato nella Tabella 1:

Tabella 1
 Confronto delle superfici interessate dalle operazioni urbanistiche della Variante

| operazione urbanistica | PRG Vigente | | | Variante | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|---|
| | Zona E ST (mq) | Zona D ST (mq) | connessioni ecologiche ST (mq) | Zona E ST (mq) | Zona D ST (mq) | connessioni ecologiche ST (mq) |
| A1. declassificazione di aree produttive inattuate nel territorio comunale da Zona per Attività Produttive D a Zona Agricola E | | ≥ 41.135 | | ≥ 41.135 | | |
| B1. classificazione di un'area agricola nella frazione di Canavaccio, località Santo Stefano di Gaifa, da Zona Agricola E a Zona Produttiva D (Zona D6) | 41.135 | | | | 41.135 | |
| C1. realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e di sistemazioni paesaggistiche all'interno della nuova zona produttiva come opere di minimizzazione e di protezione (patchwork ecologico con funzione di ecosistema filtro) | | | nessuna connessione | | | da definire all'interno delle singole zone urbanistiche |
| totale | 41.135 | ≥ 41.135 | 0 | ≥ 41.135 | 41.135 | da definire |
| | | | Superficie residua | | ≥ 0 Zona E | |

2. La definizione di paesaggio agrario (o rurale)

Nel corso del tempo sono state elaborate diverse definizioni di paesaggio e quindi anche di paesaggio agrario (o rurale).

A livello nazionale le definizioni più autorevoli sono quelle codificate dalla Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000) e dal D.Lgs 42/2004; entrambe sono molto simili e comunque incentrate sul principio di evoluzione dello stato dei luoghi per l'effetto delle forze naturali e per l'azione degli esseri umani.

Il paesaggio agrario storico ed il paesaggio agrario tradizionale sono ulteriori categorie del paesaggio agrario e si differenziano per i criteri di significatività, persistenza e unicità dei valori caratteristici.

Mentre un paesaggio agrario storico è anche un paesaggio agrario tradizionale, non è vero il contrario in quanto il paesaggio agrario tradizionale può essere considerato una variante del paesaggio agrario storico quando alcuni valori caratteristici si modificano a causa di processi autogeni o esogeni.

2.1. La Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000)

La Convenzione Europea del Paesaggio è stata sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 dagli Stati membri dell'Unione Europea con lo scopo di definire un nuovo strumento dedicato alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei.

La Convenzione si basa sui seguenti principi:

- 1) uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;
- 2) il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;
- 3) il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;
- 4) il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;
- 5) le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
- 6) il bisogno delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;
- 7) il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo.

Sulla base di tali principi la Convenzione Europea del Paesaggio stabilisce le seguenti definizioni (Articolo 1 - Definizioni):

- a) **"Paesaggio"** designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
- b) **"Politica del paesaggio"** designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio;
- c) **"Obiettivo di qualità paesaggistica"** designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
- d) **"Salvaguardia dei paesaggi"** indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
- e) **"Gestione dei paesaggi"** indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
- f) **"Pianificazione dei paesaggi"** indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Nella relazione esplicativa vengono ulteriormente specificati alcuni termini:

punto 38 il termine paesaggio "viene definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici). Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani"

punto 42 il termine di evoluzione del paesaggio viene inteso come "Nella ricerca di un buon equilibrio tra la protezione, la gestione e la pianificazione di un paesaggio, occorre ricordare che non si cerca di preservare o di "congelare" dei paesaggi ad un determinato stadio della loro lunga evoluzione. I paesaggi hanno sempre subito mutamenti e continueranno a cambiare, sia per effetto dei processi naturali, che dell'azione dell'uomo. In realtà, l'obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di accompagnare i cambiamenti futuri riconoscendo la grande diversità e la qualità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato, sforzandoci di preservare, o ancor meglio, di arricchire tale diversità e tale qualità invece di lasciarle andare in rovina."

In vigore dal 1° settembre 2006 a livello comunitario, la Convenzione Europea del Paesaggio stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000 è stata ratificata dall'Italia con la Legge 9 gennaio 2006 n° 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000" (S.O. n° 16 alla G.U. n° 16 del 20 gennaio 2006).

2.2. La definizione di paesaggio del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004)

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137" costituisce il Codice dei Beni Culturali raccogliendo tutte le disposizioni e le norme per la conservazione del patrimonio culturale e la relativa valorizzazione e fruizione pubblica.

Il tema del paesaggio è trattato in modo diffuso ma il Capo III – Pianificazione Paesaggistica (articoli 143 – 145) raccoglie le disposizioni specifiche in materia; qui di seguito si riporta per esteso il contenuto dei due articoli più importanti:

Articolo 131 - Paesaggio

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Articolo 135 - Pianificazione paesaggistica

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
 - c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
 - d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

2.3. Definizione di paesaggio agrario storico

Con il termine di paesaggio agrario storico si intendono quei paesaggi agrari che sono presenti in un determinato territorio da lungo tempo, che risultano stabilizzati e/o che si evolvono molto lentamente (Rete Rurale Nazionale 2016, p. 4).

Con riferimento ai paesaggi agrari storici, alcuni autori considerano come tali la parte dei paesaggi culturali attuali, in cui le strutture storiche non sono state del tutto cancellate o sostituite dai moderni metodi dell'utilizzo del suolo e dove permangono fino ad oggi numerosi relitti e tracce delle antiche sistemazioni idraulico-agrarie e tecniche di coltivazione.

Per l'identificazione e la valutazione dei paesaggi rurali tradizionali e quelli storici ovvero per la misurazione del loro grado di alterazione e/o conservazione, di norma vengono adottati i seguenti criteri: significatività, persistenza e unicità.

La significatività viene definita con riferimento ai seguenti elementi:

- le caratteristiche di configurazione e composizione dell'uso del suolo; assetto vegetazionale, colture praticate, forme di allevamento caratterizzate da un ridotto impiego di energie sussidiarie esterne, in termini di meccanizzazione, irrigazione, uso di concimi, fitofarmaci;
- la presenza anche parziale di ordinamenti colturali economici locali tradizionali;
- il grado di stabilità o di evoluzione molto lenta nel tempo.

La persistenza viene definita come la possibilità di individuare nel paesaggio contemporaneo assetti paesaggistici riconducibili ad epoche precedenti, con ordinamenti colturali caratterizzati da una presenza continua e forti legami con i sistemi sociali ed economici locali che li hanno prodotti, la persistenza storica sia dell'assetto insediativo sia delle forme di paesaggio rurale.

L'unicità viene definita con riferimento ai seguenti elementi:

- autenticità e integrità dei paesaggi presenti in un determinato territorio da lungo tempo;
- significativa armonia tra aspetti culturali, produttivi e ambientali;
- le caratteristiche delle tessere (parcelle) dei campi, considerando oltre la loro dimensione media e la loro forma, anche i diversi tipi di loro bordatura¹⁵
- le sistemazioni idraulico agrarie leggibili sul territorio riconoscibili, oltre che dall'uso del suolo, dalle tecniche di coltivazione e di appoderamento;
- gli elementi lineari del paesaggio quali la viabilità, la rete idrica artificiale, le sistemazioni vegetazionali;
- le caratteristiche di organizzazione insediativa del territorio nonché di edilizia rurale.

2.4. Definizione di paesaggio agrario tradizionale

Con il termine di paesaggio agrario tradizionale si intende (a differenza di quelli storici che hanno una collocazione in un preciso arco temporale) quei paesaggi agrari che si sono consolidati prima della rivoluzione industriale e che hanno subito lente modificazioni nel tempo in accordo con l'ambiente naturale (Rete Rurale Nazionale 2016, p. 4).

I paesaggi tradizionali e storici si distinguono per il genius loci ovvero per un senso unico, uno spirito del luogo. Il concetto di genius loci tuttavia è strettamente associato con l'identità di ogni paesaggio e sottolinea la sua unicità. Esso contiene la complessa storia di un luogo o di una regione, che ancora si può leggere dalla sua composizione e struttura.

I paesaggi rurali tradizionali e storici si distinguono per una lunga storia evolutiva nel corso dei secoli e per la loro riconoscibile struttura in cui gli elementi biotici, abiotici e culturali sono in armonia tra di loro.

I paesaggi agricoli storici e tradizionali sono generalmente legati all'impiego di pratiche e tecniche tradizionali ovvero quelle caratterizzate da un ridotto impiego di energie sussidiarie esterne in termini di meccanizzazione, irrigazione, concimazioni chimiche e utilizzo di agrofarmaci nonché legati alla presenza di ordinamenti colturali caratterizzati da una lunga persistenza storica e forti legami con i sistemi sociali ed economici locali che li hanno formati. A questi paesaggi sono associati anche alti livelli di biodiversità legati alla frammentazione degli usi del suolo.

Il paesaggio, infatti, può essere trattato come un palinsesto costituito dagli elementi provenienti da diversi periodi di tempo che sono stati cancellati, modificati o tramandati fino ai tempi d'oggi.

Bibliografia

Rete Rurale Nazionale (2016), *Il paesaggio rurale storico e tradizionale. Individuazione degli elementi storici e delle fonti*, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ed.), Roma dicembre 2016

3. Descrizione del paesaggio dell'area proposta in variante

L'analisi del rilievo fotografico dell'area vasta consente di definire quattro tipi di paesaggi che si susseguono a degradare dai crinali a monte sino al fondovalle del Fiume Metauro:

- 1) il paesaggio boschivo naturaliforme che si estende lungo i versanti superiori delle colline della vallata del Metauro e costituito da Orno-Ostrieti, Querceti di roverella, rimboschimenti a prevalenza di conifere, distribuiti secondo una precisa stratificazione ecologica in funzione dell'altitudine e delle condizioni pedoclimatiche;
- 2) il paesaggio agrario moderno costituito da alternanza di estesi campi a monocultura, radi insediamenti rurali (abitazioni e fabbricati agricoli), strade bianche di campagna, inframezzato da fossi e siepi campestri lungo le aree più scoscese e le scarpate stradali; non si rinvengono tracce del paesaggio agrario tradizionale dell'alberata toscano-umbro-marchigiana e delle relative sistemazioni idraulico-agrarie; questo paesaggio è compreso tra il paesaggio boschivo naturaliforme a monte ed il paesaggio fluviale a valle;
- 3) il paesaggio delle infrastrutture viarie che occupa il fondovalle del Fiume Metauro: la vecchia Strada Statale SS 73, la nuova Strada di Grande Comunicazione SGC E78 (Superstrada Fano-Grosseto con relativi svincoli, fasce di rispetto e aree intercluse), la linea ferroviaria Pesaro-Urbino, a cui si deve aggiungere anche il corridoio della Ciclovía del Metauro (in fase di progettazione); questo tipo di paesaggio ingloba i centri abitati di fondovalle (sia

quelli di vecchio insediamento sia quelli più recenti) e le zone produttive artigianali ed industriali che si sono sviluppate a partire dagli anni '50 tra la viabilità di fondovalle ed il Fiume Metauro;

4) il paesaggio fluviale costituito dai boschi ripariali di pioppo nero e salice bianco che seguono i compluvi umidi, il reticolo idrografico minore ed i corsi d'acqua principali.

In particolare l'area proposta in variante si trova racchiusa tra la linea ferroviaria Fano-Urbino a monte ed il sistema viario della nuova Strada di Grande Comunicazione SGC E78 (Superstrada Fano-Grosseto con relativi svincoli, fasce di rispetto e aree intercluse) a valle; pertanto tale area può considerarsi come una porzione del paesaggio delle infrastrutture viarie in via di evoluzione.

L'analisi del rilievo fotografico dell'area vasta non ha evidenziato elementi di valore territoriale, ambientale e paesaggistico di rilievo nell'area proposta.

4. Conclusioni

L'area proposta in variante si trova nella media valle del Fiume Metauro, nel territorio amministrativo del Comune di Urbino (PU) nella frazione di Canavaccio, località "Santo Stefano di Gaifa", a confine con il comune di Fossombrone (PU), adiacente allo svincolo della Strada di Grande Comunicazione SGC E78 (Superstrada Fano-Grosseto).

Risulta essere delimitata dai seguenti confini fisici (procedendo da Nord in senso orario): Linea Ferrovia Fano-Urbino (con relativo corridoio per il tracciato in progetto della Ciclovia del Metauro) a Nord, un terreno di proprietà adiacente con il fosso denominato "Torrente Bruto" ad Est, il viale alberato di Via Nazionale (ex SS 73) a Sud, la rampa dello svincolo della SGC E78 di Canavaccio ad Ovest.

Allo stato attuale, l'area è un campo coltivato a seminativo in rotazione (al momento erba medica) senza la presenza di vegetazione arborea ed arbustiva, tranne alcune limitate formazioni lineari di alberi ed arbusti lungo il lato Nord (siepe arborata discontinua cresciuta a lato della Linea Ferroviaria Fano -Urbino) ed il lato Sud (il viale alberato di Via Nazionale con esemplari di platano ed ippocastano).

L'aspetto paesaggistico più saliente dell'area proposta in variante è la sua posizione racchiusa tra la Linea Ferroviaria Fano-Urbino a monte ed il sistema viario della Strada di Grande Comunicazione SGC E78 (Superstrada Fano-Grosseto con relativi svincoli, fasce di rispetto e aree intercluse) a valle; pertanto tale area può considerarsi come una porzione del paesaggio delle infrastrutture viarie in via di evoluzione.

L'analisi del rilievo fotografico dell'area vasta non ha evidenziato elementi di valore territoriale, ambientale e paesaggistico di rilievo nell'area proposta.

Si deve ritenere che le uniche interferenze da analizzare e controllare riguardano le visuali lungo i margini perimetrali dell'area oggetto di variante urbanistica ed i percorsi della fauna locale (ungulati, piccoli mammiferi) secondo le direttrici monte - valle come possibile verificare dalle piste in terra battuta tracciate dagli animali sull'erba all'interno dell'area proposta.

Pertanto la soluzione paesaggistica ed ecologica più appropriata consiste nel ricostruire un bosco lineare ad elevata biodiversità, completo della stratificazione orizzontale e verticale caratteristica dei boschi naturali con delle radure interne per alternare vuoti e pieni in modo di diversificare gli habitat per le varie specie vegetali ed animali. Il bosco lineare, con una larghezza variabile in funzione delle fasce di rispetto, si svilupperà parallelo lungo tutti i confini di proprietà in modo da chiudere ed integrare (e quindi connettere visivamente ed ecologicamente) le fasce boscate di nuovo impianto con quelle già presenti lungo i bordi esterni.